

Capitolato speciale d'appalto

SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DIMESSI DAL CANILE SANITARIO COMUNALE E SUE SEDI DECENTRATE E NON REIMMETTIBILI IN TERRITORIO

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto la disciplina delle prestazioni dei servizi di trasferimento, custodia, cura, mantenimento e adozione degli animali che, dimessi dal Rifugio Sanitario Comunale su disposizione del Responsabile dei Servizi Veterinari o ospitati in convenzione presso rifugi privati, non possono essere reimmessi nel territorio di provenienza, da svolgersi presso le Strutture in uso/disponibilità o proprietà dell'Operatore Economico partecipante.

L'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato è aperto, esclusivamente:

- a) alle Associazioni protezionistiche, animaliste, zoofile iscritte ai competenti Albi Regionali delle associazioni per la protezione degli animali, ad Albi riconosciuti a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti o costituite con finalità di protezione degli animali, desumibile dal relativo Statuto,
- b) a soggetti privati di comprovata esperienza e capacità tecnica nel settore della cura e tutela degli animali d'affezione, le cui strutture rispondono ai requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Per lo svolgimento di tale servizio il gestore, potrà ai sensi dell'art. 89 del "Codice" fare ricorso all'istituto dell'avvalimento e/o del subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art.105 del "Codice" e più precisamente alle condizioni di cui al Bando di Gara, e con le modalità e costi previsti.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha come oggetto l'espletamento, per conto del Comune Palermo del servizio a somministrazione di trasferimento, custodia, cura, mantenimento e adozione degli animali che dimessi dal Rifugio Sanitario Comunale su disposizione del Responsabile dei Servizi Veterinari o ospitati in convenzione presso rifugi privati non possono essere reimmessi nel territorio di provenienza.

L'IMPORTO PRESUNTO per l'appalto è pari a € 511.000,00 oltre I.V.A.

La prestazione potrà essere ripetuta a norma dell'art. 106 comma 1 lettera a), commi 11 e 12 e dell'art. 63 comma 5;

L'IMPORTO A BASE D'ASTA è stabilito in €. 4,50 oltre IVA al giorno per il primo anno e €. 2,50 oltre I.V.A. per il secondo anno per ogni animale senza distinzione di taglia.

Il suddetto prezzo deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri di seguito indicati: trasferimento, custodia, cura, mantenimento e adozione degli animali ed eventuale rimozione e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. E' stato valutato che non ci sono rischi da interferenze e pertanto il DUVRI non dovrà essere redatto.

Art. 2 Modalità, Caratteristiche e Requisiti del Servizio

Tutti i servizi devono essere svolti dall'Affidatario con propria organizzazione o attraverso le organizzazioni delle Società o Associazioni terze, in rapporto di contratto di avvalimento o subappalto, ed a suo esclusivo rischio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Provinciali competenti.

Le prestazioni che l'Affidatario dovrà garantire sono le seguenti:

- a) Trasferimento, custodia, cura, mantenimento e adozione di cani.

Gli animali dovranno, dopo il trasferimento dalle strutture comunali, effettuato a cura e spese dell'affidatario, essere ospitati, custoditi e trattati presso le strutture individuate e comunicate dall'affidatario in sede di Gara, garantendo per essi buone condizioni di vita nel rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e secondo L.R. n. 15 del 03/07/2000 e la legge quadro n. 281/91 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario è obbligato a comunicare mensilmente e per iscritto, anche al Servizio Veterinario competente per territorio, i casi di decesso degli animali oggetto del presente accordo ed il numero delle eventuali adozioni con le generalità ed il domicilio dell'adottante. In caso di decesso di animali le spese necessarie allo smaltimento delle carcasse resteranno a carico dell'Affidatario.

A raggiungimento della capacità massima delle strutture originariamente oggetto di formale comunicazione, l'Affidatario potrà avvalersi di altre strutture che abbiano i requisiti previsti dalle normative regionali e nazionali e che garantiscano le medesime caratteristiche di servizio, previa comunicazione al Comune di Palermo, assolutamente precedente al materiale ed effettivo trasferimento degli animali.

Oltre alle attività di carattere generale nelle strutture Rifugio dovrà essere garantita l'assistenza sanitaria medico-veterinaria ordinaria e straordinaria, comprendente:

- visite periodiche di controllo;
- profilassi annuale per filaria;
- toilette periodica e tosatura se necessaria;
- visita veterinaria urgente;
- vaccinazione settivalente annuale;
- trattamenti antiparassitari.
- ulteriore test ematologico per leishmania e visite di controllo se positivo

Le prestazioni veterinarie non di carattere ordinario, ove possibile verranno comunicate preventivamente al Comune di Palermo per la loro autorizzazione all'esecuzione.

Per l'espletamento del servizio richiesto, gli animali oggetto della predetta attività, sono ceduti in possesso allo stesso, contestualmente alla presa in carico e successivo trasferimento nelle strutture designate pur mantenendo questi soggetti l'iscrizione all'Anagrafe Canina come animali rinvenuti nel territorio Comunale di Palermo.

Gli animali oggetto della predetta attività, non potranno essere trasferiti ad altra struttura, senza la preventiva formale comunicazione all'Amministrazione Comunale e rimarranno pertanto in quella prescelta e comunicata, fino alla loro naturale uscita (adozione e/o decesso).

Decorso il termine di due anni dalla data di presa in carico, il possesso degli animali che, non fossero ancora stati adottati o deceduti, diverrà permanente e si procederà d'ufficio alla voltura della Anagrafe Canina in favore dell'affidatario del servizio, e nulla potrà più essere richiesto a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale.

Il presente accordo s'intende risolto automaticamente e senza alcuna comunicazione formale, alla scadenza del Contratto di riferimento ad eccezione dei casi di ripetizione a norma dell'art 106 e 63 del D. lgs 50/2016 espressamente previsti nel presente capitolato e nel bando.

Art. 3 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del "Codice".

L'appaltatore potrà utilizzare per la prestazione del servizio un massimo di tre rifugi autorizzati che dovranno essere precedentemente dichiarati come subappaltatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 Obblighi a carico del Gestore del Servizio

L'affidatario del servizio è tenuto a:

1. assicurare le prestazioni previste al precedente art. 2) avvalendosi giornalmente di almeno n.1 (un) operatore ogni 25 animali per turno di servizio qualificati ed appositamente addestrati.
2. svolgere con diligenza e con le modalità previste dai protocolli sanitari vigenti in loco e delle disposizioni dell'Asp Servizi Veterinari competente per territorio, tutte le attività previste.
3. garantire lo svolgimento di tutti i servizi appaltati per tutto il periodo di durata dell'appalto con le modalità e i tempi previsti dal precedente art. 2).
4. indicare al momento della stipula del Contratto la persona che dovrà fungere da referente del gestore in qualità di Responsabile dei Servizi.

5. garantire l'osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia, nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi di lavoro vigenti;
6. assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento dei servizi;
7. obbligarsi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori.
8. assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
9. rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico la relativa assicurazione e qualsiasi altro risarcimento che risulti dovuto. Si precisa che il Comune di Palermo non si assume responsabilità di sorta per i danni arrecati dall'assuntore nello svolgimento del servizio;
10. depositare prima dell'inizio dei servizi, presso l'Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente – Ufficio diritti degli animali, l'elenco nominativo del personale dipendente addetto ai servizi specificandone le mansioni, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali necessarie e i relativi curriculum e attestazioni.
11. fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale. Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente, il gestore deve darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Igiene pubblica, sanità e Diritti degli animali provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale impiegato e a reintegrare immediatamente l'operatore assente con altro in possesso dei medesimi requisiti.
12. ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti nelle strutture prescelte ed individuate in sede di Gara, presso privati che ne facciano richiesta, garantendo anche la consulenza pre e post adozione e l'espletamento di ogni attività necessaria alla riabilitazione degli animali che fossero affetti da problemi comportamentali che ne riducano le possibilità di adozione.
13. Consentire l'accesso ai responsabili locali delle associazioni animaliste presso le proprie strutture per il controllo della struttura ai sensi della normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare che il personale impiegato sia idoneo allo svolgimento del servizio e comunque in possesso dei requisiti richiesti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la sostituzione del personale non ritenuto idoneo alla mansione, attraverso apposita nota formale. Il gestore dovrà con urgenza provvedere alla sostituzione.

Nessun animale ospitato potrà essere soppresso, tranne che il competente Ufficio Veterinario non certifichi che sia affetto da grave ed incurabile malattia. Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico.

Art. 5 – Sorveglianza sull'espletamento del Servizio

Durante tutto il periodo di vigenza del contratto l'affidatario del servizio dovrà essere ricompreso negli Albi Regionali e/o dovrà possedere le concessioni amministrative rilasciate dagli enti competenti per l'espletamento del servizio di che trattasi.

In caso di revoca di detti provvedimenti amministrativi o per cause dipendenti direttamente dall'affidatario, come l'interruzione o la cessione dell'attività, lo stesso gestore dovrà farsi carico, a proprie cure e spese, di trovare soluzioni alternative per il mantenimento e la custodia degli animali oggetto del presente accordo.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire, con proprio personale e avvalendosi di propri esperti di fiducia, visite presso la/le Strutture individuate, per verificare il servizio reso e le condizioni di mantenimento degli animali.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato Prestazionale, l'affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto a osservare e a far osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari, del Servizio Veterinario dettate in materia di benessere animale.

Ogni inadempienza e inosservanza riscontrata relativa agli oneri e obblighi derivanti dal presente Capitolato, e/o da eventuali disposizioni impartite dall' Area dell'Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente - Ufficio Igiene Pubblica, Sanità e Diritti degli Animali sarà contestata ai fini della irrogazione delle penalità secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

Art. 6 Inizio Servizio

L'inizio della prestazione, coinciderà con la sottoscrizione del Contratto.

In caso di mancata presentazione del Gestore del Servizio nel giorno e nell'ora prestabilito per l'inizio della prestazione sarà inoltrata contestazione tramite PEC o lettera raccomandata A.R. riconoscendo il termine perentorio di tre giorni per attivare il Servizio, trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

La firma del contratto, senza obiezione alcuna, comporta, da parte della ditta aggiudicataria, la completa e incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato.

Art. 7 Responsabilità per danni a persone, animali e cose

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze del gestore aggiudicatario, o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature) nello svolgimento dei servizi, dovrà intendersi senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'affidatario.

In caso di danni a terzi, l'affidatario sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia al Comune di Palermo fornendo dettagli particolari.

A tal fine l'affidatario dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per i seguenti massimali:

- per sinistro, per persona o danno a cosa e animale ferito o deceduto.
- R.C.T. (massimale) € 1.000.000, 00
- R.C.O. per € 1.000.000,00 con massimale per persona di € 500.000,00

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell'avvio del servizio.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio di cui al presente accordo, viene concordato come segue:

- a) per ogni animale trasferito durante la vigenza contrattuale e formalmente preso in carico dal gestore, verrà corrisposto l'importo di Euro 4.50 escluso IVA, (**somma soggetta a ribasso di gara**) per animale per giorno onnicomprensivo di ogni onere e spesa senza distinzione di peso o taglia per il primo anno e di Euro 2.50 escluso IVA, (**somma soggetta a ribasso di gara**) per animale per giorno onnicomprensivo di ogni onere e spesa senza distinzione di peso o taglia per il secondo anno.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, le spese relative a trattamenti sanitari in caso di malattie che comportino una assistenza o cura superiore a cinque giorni, gli esami specialistici e quanto altro di più specifico relativo al benessere degli animali, sono a carico dell'appaltatore.

Il corrispettivo verrà erogato come di seguito, sia per i servizi resi nel primo anno che per quelli resi nel secondo anno di gestione:

- 1) a presentazione di fattura, da produrre secondo le attuali normative in materia di tracciabilità e fatturazione elettronica e soggetta alla disposizione fiscale dello Split Payment, con scadenza mensile o trimestrale posticipata, con importo calcolato sulla base dei servizi attivati e degli animali ospiti, corredata di una relazione puntuale contenente i dati relativi ai cani ricoverati, affidati e deceduti nel periodo di riferimento;

Il termine di liquidazione e pagamento di ogni fattura è fissato in 30 giorni dalla presa in carico del formato elettronico della stessa fattura (così come previsto dall'art.4, del D.Lgs. 231/2002)

Il Gestore è comunque tenuto, a prescindere dai tempi previsti e concordati per la fatturazione, a comunicare mensilmente il numero dei cani custoditi per ogni struttura di riferimento con relativo numero di identificazione e scheda sanitaria aggiornata, il numero degli affidi e delle adozioni del

periodo, con indicazione dei dati identificativi dell'adottante ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe Canina e, degli eventuali decessi ai fini della cancellazione all'Anagrafe.

Alla scadenza contrattuale, il Gestore dovrà comunicare formalmente il numero degli animali rimasti in custodia indicando il loro numero di identificazione allegando copia delle schede sanitarie aggiornate a quella data, ai fini del calcolo del corrispettivo previsto e già citato e calcolato come di seguito.

Il corrispettivo per i servizi da rendere nell'annualità "**cuscinetto**" relativa agli animali rimasti in custodia, come sopra individuati, verrà erogato agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto stipulato, come di seguito:

- 1) a presentazione di fattura, da produrre secondo le attuali normative in materia di tracciabilità e fatturazione elettronica e soggetta alla disposizione fiscale dello Split Payment, con scadenza mensile o trimestrale posticipata, con importo calcolato sulla base dei servizi attivati e degli animali ospiti, corredata di una relazione puntuale contenente i dati relativi ai cani ricoverati, affidati e deceduti nel periodo di riferimento;

Decorso ulteriormente tale termine, il possesso degli animali che fossero ancora ricoverati, non adottati, affidati o deceduti, diverrà permanente, e si procederà d'ufficio alla voltura della Anagrafe Canina in favore del Gestore del servizio, e nulla potrà più essere richiesto a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale.

Si ritiene escluso, salvo casi eccezionali da concordare formalmente fra le parti, il ricovero di nuovi animali nelle strutture di riferimento individuate, nell'annualità successiva alla scadenza biennale del presente accordo.

Art. 9 – Durata

La durata del servizio è stabilita in ventiquattro mesi dalla data di presa in consegna degli animali. E' fatta salva la ripetizione della prestazione a norma e ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett.a), 11, 12 e art 63 comma 5 del D. lgs. 50/2016.

Art. 10 – Risoluzione Contrattuale

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 si applicherà l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – Penalità

In caso d'inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni del presente Capitolato, si procederà con l'applicazione della penale in misura giornaliera dell'1x mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non oltre il 10% (dieci x cento) salvo l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni.

L'irrogazione della penalità sarà preceduta da regolare comunicazione trasmessa con PEC, raccomandata A.R. o notifica a mezzo messo comunale dell'inadempienza all'affidatario del servizio che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'applicazione della penalità sarà effettuata ritenendo le somme sull'ammontare del primo corrispettivo liquidato.

Art. 12 – Collaborazione con le Associazioni Animaliste e Zoofile

Nel caso in cui il Comune di Palermo, anche d'intesa con gli altri Comuni sottoscriva un Protocollo d'intesa con Associazioni Animaliste e Zoofile di Volontariato iscritte al Registro Regionale, legalmente riconosciute dalla Regione Siciliana, o da altra norma regionale o nazionale, il Gestore del servizio dovrà accettare il contenuto di tale protocollo, nonché di tutti i protocolli in atto vigenti, purché ciò non comporti un onere finanziario per lo stesso Gestore.

Art. 13 – Osservanza Leggi e Decreti e Foro Competente

L'affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalla disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Pertanto l'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato saranno applicate le norme ed i regolamenti vigenti per i contratti pubblici.

L'aggiudicatario sarà tenuto a partecipare ad eventuali corsi formativi predisposti dalla Civica Amministrazione relativi alle attività espletate presso le strutture comunali e finalizzati allo sviluppo delle proprie capacità professionali relativamente al benessere animale.

Il Foro di Palermo sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Art. 14 – Spese

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto, comprese quelle di bollo, registro, accessorie, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

F.to Il Capo Area
Dott. Gabriele Marchese